

STATUTO

L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA CHIESA NUOVA 165

Numero REA: RI - 71187

Codice fiscale: 01141050573

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 15204 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Rieti la Società cooperativa denominata **"L'ALBERO Società cooperativa sociale integrata"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

b) lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,

	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-
	vo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge
	381/91.
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
	soci lavoratori.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica-
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-
	le.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento e la gestione
	delle seguenti attività:
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-
	assistenziali, educativi, culturali e di animazione a favore
	di singoli e della collettività nonché di progetti per il re-

4 di 51

	stato di bisogno;	
	5) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, e ogni altro servizio	
	volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e	
	all'innalzamento della qualità della vita delle persone anzia-	
	ne e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni socia-	
	li e di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	6) la gestione di servizi territoriali integrati per	
	l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e cultu-	
	rale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, an-	
	ziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel ri-	
	spetto delle norme vigenti nei diversi istituti -coloro che	
	vivono in strutture quali: carceri, centri per minori orfani o	
	allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immi-	
	grati;	
	7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promo-	
	zione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migran-	
	ti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale	
	e dei conflitti;	
	9) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione	

	e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione	
	internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno	
	per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove ne-	
	cessario anche alla consulenza per l'espletamento delle prati-	
	che finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni,	
	titoli di soggiorno, eccetera;	
	10) organizzazione e gestione di attività e servizi di contra-	
	sto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	11) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e ac-	
	compagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti	
	svantaggiati con mezzi idonei;	
	12) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei set-	
	tori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei	
	dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle pre-	
	stazioni;	
	13) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di atti-	
	vità di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle atti-	
	vità e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali,	
	socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, gio-	
	vani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	14) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi	
	di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di	

	promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di in-
	formazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di
	accoglienza per le persone migranti;
	15) organizzazione e gestione di centri culturali di formazio-
	ne, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed
	artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, offi-
	cine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali,
	scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;
	16) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di atti-
	vità e servizi di consulenza e formazione finalizzata in par-
	ticolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di
	soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizio-
	ni socio-economiche e culturali;
	17) organizzazione e gestione di attività e servizi socio as-
	sistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di
	fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domici-
	liari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attivi-
	tà e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione
	sociale;
	18)'elaborazione e realizzazione di progetti culturali ed
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-
	zionale e internazionale;
	19) produzione e diffusione, a fini didattici e documentari-

	stici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di ma-
	teriale informativo e documentario;
	20) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enuncia-
	ti, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di ser-
	vizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle
	leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con ammini-
	strazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,
	sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazio-
	ne pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da sog-
	getti pubblici e privati per assumere servizi inerenti
	all'oggetto sociale;
	21) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici fi-
	nalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scien-
	tifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e
	psicomotoria.
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività
	di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-
	zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una
	o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento
	lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti ap-
	plicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii.,nell'ambito dei
	settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turi-
	stico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in con-
	venzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita
	dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di

	commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al	
	minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per	
	esempio:	
	1) l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igie-	
	nizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione,	
	deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manu-	
	tenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzi-	
	ni, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia pri-	
	vati;	
	2) l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la	
	manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	
	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di	
	canali;	
	3) la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la rac-	
	colta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti	
	di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di	
	essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimo-	
	strativi per le attività agro-forestali;	
	4) la realizzazione di opere di forestazione quali la prepara-	
	zione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi ce-	
	dui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il	
	collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resi-	
	nose;	

	5) l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei	
	beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali at-	
	trezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizza-	
	zione culturale e turistica del territorio;	
	6) la gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione	
	turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli even-	
	ti del territorio;	
	7) l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, non-	
	ché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione mi-	
	nuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e	
	manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	8) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e pri-	
	vati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde	
	pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recintazio-	
	ne di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione	
	di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di	
	governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamen-	
	ti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fiori e	
	altre specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	9) l'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e	
	portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici ,	

			anche di interesse storico artistico e/o culturale;	
			10) gestione di servizi di sportello al pubblico quali per esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informativi;	
			11) l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismo, campeggi, ecc);	
			12) l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;	
			13) organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;	
			14) organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;	
			15) l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
			16) organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni	

	di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazio-
	ne, installazione e gestione di impianti per la produzione di
	energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì
	la corretta utilizzazione e manutenzione;
	17) attività e servizi di comunicazione, con particolare rife-
	rimento a servizi informatici quali per esempio programmazio-
	ne, realizzazione siti internet, database, attività di assi-
	stenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi ope-
	rativi;
	18) gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di
	animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca,
	fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per ani-
	mali nonché di ogni attività complementare e connessa;
	19) la gestione di officine per la manutenzione e riparazione
	di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;
	20) progettare, organizzare ed esecuzione di lavori di instal-
	lazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di
	impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, non-
	ché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto
	sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di
	bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroe-
	lettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smal-
	timento rifiuti e affini e la loro gestione;
	21) la promozione e l'organizzazione della formazione profes-
	sionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze,

	studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro	
	delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operato-	
	ri al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo	
	qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti	
	svantaggiati;	
	22) organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e tavole	
	rotonde, seminari di studio in tutti i settori culturali, or-	
	ganizzazione di premi e concorsi, fiere e festivals, proie-	
	zione di films e documentari, concerti, mostre, esposizioni;	
	23) organizzazione di percorsi culturali di gruppo e persona-	
	lizzati, stage di studio, di approfondimento e di perfeziona-	
	mento nei vari settori (umanistico, scientifico, sportivo,	
	musicale, artistico, multimediale), progetti in collaborazione	
	con Università statali e pontificie, nazionali e internaziona-	
	li, interventi con percorsi formativi nelle scuole primarie,	
	secondarie e d'infanzia;	
	23) organizzazione di passeggiate, escursioni in collabora-	
	zione con enti che favoriscono l'incontro e la scoperta della	
	bellezza della natura e dell'ambiente, organizzazione di gior-	
	nate ecologiche e di sensibilizzazione per la difesa	
	dell'ambiente, stage di attività sportive all'aria aperta,	
	stage di pratiche orientali;	
	24) gestione di locali per favorire l'aggregazione sociale,	
	giovanile, culturale e ricreativa con annessi pubblici servizi	
	per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo	

	che accrescano il benessere e il grado di integrazione socia-
	le, scuole di danza e di ballo, campiscuola, giochi all'aria
	aperta, cacce al tesoro, tornei, marce...;
	25) gestione strutture di accoglienza, per la promozione di un
	turismo responsabile ideando, organizzando, producendo e com-
	mercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in
	Italia o all'Estero, a luoghi di interesse spirituale, cultu-
	rale, archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico o
	sociale;
	26) produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multi-
	mediale di materiale formativo ed informativo, libri, riviste,
	pubblicazioni, opuscoli inerenti l'oggetto sociale;
	27) Organizzazione e allestimento spazi per la diffusione,
	somministrazione e distribuzione di prodotti alimentari natu-
	rali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o
	dalla filiera del commercio equo solidale, nonché prodotti di
	artigianato locale e internazionale;
	28) Gestione di strutture pubbliche, private e/o di interesse
	sociale. La cooperativa potrà sottoscrivere apposite conven-
	zioni con enti pubblici e/o privati per la gestione di impian-
	ti sportivi, ricreativi, centri di divertimento, biblioteche,
	musei e altri impianti di carattere pubblico e/o sociale;
	29) Gestione di strutture recettive, di ristoro e ristora-
	zione anche con convenzioni con enti pubblici e privati;
	30) gestione di strutture ricettive en annessi servizi quali

	alberghi, bed and breakfast, country house;	
	31) promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.	
	La cooperativa può assumere incarichi, appalti e firmare convenzioni con Enti pubblici, Enti locali, Amministrazioni pubbliche e privati per attuare gli scopi che si è prefissa.	
	La società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e Previdenza Sociale 8 novembre 1996 n.153, qualifica la società cooperativa come "integrata e polifunzionale". In particolare, le attività di tipo A e di tipo B sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n.4105/98.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con appositi rego-	

lamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed appro-	
vati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze	
previste per l'assemblea straordinaria.	
È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
blico sotto ogni forma.	
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
Aderire e partecipare a Enti e organismi economici, consortili	
e fideiussori diretti a consolidare sviluppare ed agevolare	
gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed	
associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collo-	
camento sul mercato.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
ti alle seguenti categorie:	
a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
dine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	

lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorati-	
va per il raggiungimento degli scopi sociali;	
b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
il raggiungimento degli scopi sociali;	
- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
fetti della legge 381/91.	
Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
degli scopi sociali.	
In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
citano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
società che, secondo la valutazione dell'Organo am-	
ministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
concorrenza con la Cooperativa.	
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
zionamento della società.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali .

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa .

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del

	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	

	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
	e numero di fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione .	

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, quando la loro partecipazione alla cooperativa è ammissibile ai sensi di legge, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata

	in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro in-
	staurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché
	della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-
	stando le esigenze della Cooperativa stessa .
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata alla Cooperativa.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
	dere il socio:

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Or-	
	gano amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dal-	
	la ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni	
	la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	

	instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavo-	
	ro con la cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	

	tivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzi-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione .	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto .	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	

tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-

	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo non inferiore a quello stabilito	
	dalle legge. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono	
	nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo	
	articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo .	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini
	dell'emissione della partecipazione.
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a
	due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci
	cooperatori ;
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito
	dai soci cooperatori ;
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-
	st'ultimo sia collegiale ;
	d) I voti spettanti al socio sovventore saranno attribuiti
	dall'Assemblea in relazione all'ammontare dei conferimenti ef-
	fettuati.
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti
	per legge e il numero di voti da essi portati;

e) ai soci sovventori spetta il diritto di recedere, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-

to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
salvo il diritto di recesso.	
Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati-	
vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
ne degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
quella stabilita dalla legge;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
d) a remunerazione degli strumenti finanziari in misura non superiore a quella prevista per le cooperative a mutualità prevalente previste dall'art. 2524 c.c.;	
e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .	
Art. 23 (Ristorni)	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	

maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro :

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:	
a) l'Assemblea dei soci ;	
b) l'Organo amministrativo;	
c) l'organo di controllo, se nominato.	
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
a) approva il bilancio e destina gli utili;	
b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
ventori;	
c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
d) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
ministratori ed all'organo di controllo;	
f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
ci;	
g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
dell'articolo 23 del presente statuto;	
i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
sto dall'articolo 6 L.142/2001 e gli eventuali altri regola-	
menti interni;	
k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	

	dell'organo di controllo;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-	
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	

[illegible]

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-

	menti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea .	

	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal	
	Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assem-	
	blea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Con-	
	siglieri variabile da 2 a 5 eletti dall'Assemblea che ne de-	
	termina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	cepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissio-	
	ni o per il periodo determinato dai soci al momento della no-	
	mina . Gli Amministratori sono rieleggibili.	

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-

	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-	
	to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-	
	do della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nomina-	

	to.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'As-	
	semblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di con-	
	trollo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammini-	
	stratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione	
	e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'orga-	
	no di controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio.	

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è regolato dall'art. 2477 c.c.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando

	sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'organo di controllo, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)
	Gli arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
	b) tre, per le altre controversie;
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-

[illegible]

	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	

	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecni-	
	ci, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	

	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-
	re ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coopera-
	tiva:
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 43 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sulle società cooperative.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
	limitata.
	F.to: Francesca Barbante - Adriana Aguzzi - Grazia Falconetti

DELL'ART.23 DEL D.LGS. 7/3/2005 n.82.